



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROPOSTA DI MODIFICA DELLE FASCE FLUVIALI A E B DEL PAI E PROPOSTA DI NUOVA DELIMITAZIONE DELLE AREE ALLAGABILI P3 E P2 DEL PGRA - CIG Z243000938

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA nell'ambito dell'aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica della terza variante al vigente Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT), ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 per quanto applicabile

tra

L'**Amministrazione comunale del Comune di Concesio (BS)**, con sede a Concesio (Bs) - CAP 25062, Piazza Paolo VI, 1, P.IVA 00350520177, PEC protocollo@comune.concesio.brescia.it, rappresentata dalla Responsabile dell'Area Tecnica, arch. FLAVIA GUSBERTI, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 4, c. 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e dell'art. 107, c. 2 e 3 , lettera c) del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del citato D.Lgs n.267/2000, e di seguito denominato semplicemente **Amministrazione committente**;

e

il sig _____, iscritto all'ordine dei GEOLOGI della LOMBARDIA al n _____, libero professionista, con sede a _____ P.IVA _____ - C.F. _____, PEC, il quale agisce IN QUALITA' DI mandatario del _____ da costituire con scrittura privata:

Premesso che:

- il Comune di Concesio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 02 febbraio2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 25 luglio2009 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi – n. 21 del 26 maggio 2010;
- la prima variante è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data 04 aprile 2011, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 21 luglio 2011 e divenuta efficace con la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi – n. 44 del 09 novembre 2011;
- la seconda variante è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n°38 in data 19 settembre 2016, approvata con delibera del Consiglio Comunale n°33 del 17 giugno 2017 e divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n.36 del 06 settembre 2017;

- con deliberazione di C.C. n. 13 del 26 febbraio 2019 è stata prorogata la validità del Documento di Piano del P.G.T. vigente ai sensi dell'art. 5 comma 5 della l.r. 31/2014 come modificato dall'art. 1 della l.r. 16/2017.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 è stato avviato il procedimento di variante generale al PGT vigente;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi di cui al Dlgs 50/2016, con particolare riferimento alla redazione dei documenti tecnici necessari per la proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e la proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA nell'ambito dell'aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica della Variante al vigente PGT, ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e della DGR 19 giugno 2017 n. X/6738.
2. La prestazione di cui al comma 1, per il quale è affidato il servizio tecnico del presente disciplinare si è resa necessaria al fine di aggiornare il PAI e il PGRA, a seguito del collaudo degli interventi di messa in sicurezza degli argini sia in destra che in sinistra del Fiume Mella.
3. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n.136 del 2010 il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **CIG: Z243000938**

Il *Tecnico incaricato* svolge l'incarico affidato in contatto operativo con l'Ufficio Tecnico comunale, sottopone all'assenso di massima dell'Assessore delegato e del Dirigente del Settore Tecnico le soluzioni proposte e gli elaborati predisposti nelle diverse fasi d'espletamento dell'incarico.

Articolo 2 – Obblighi legali

1. Il *Tecnico incaricato* è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il *Tecnico incaricato* è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza del DM 18/11/1971 e smi e G.U. 234 del 5/10/1996, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.
3. Resta a carico del *Tecnico incaricato* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'*Amministrazione committente*; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il *Tecnico incaricato* deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici comunali. Il *Tecnico incaricato* è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Articolo 3– Descrizione prestazioni svolte dal *Tecnico incaricato*

Il Tecnico incaricato è tenuto ad effettuare tutte le attività professionali ed a predisporre tutta la documentazione necessaria all'assolvimento dell'incarico ricevuto ed al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente normativa, nell'osservanza delle prescrizioni dell'attuale legislazione in materia geologica, idrogeologica e sismica sia a livello nazionale sia a livello regionale, nonché di quella che potrà entrare in vigore entro la conclusione delle procedure previste dal presente disciplinare.

In particolare la documentazione per la proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e la proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA deve essere predisposta conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia (L.R. n.12/2005 e s.m.i., D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011, D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738, PAI, PGRA) e comunque in coerenza con la documentazione tecnica del PGT vigente,

La prestazione professionale comprende:

1. Redazione della documentazione prevista nel Regolamento attuativo allegato alla deliberazione del C.I. dell'AdBPo n. 11/2006 del 5 aprile 2006, all'art. 4 per la conclusione del procedimento di variante automatica della fascia B di progetto del PAI, ai sensi dell'art. 28 N.d.A. del PAI, ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio, a seguito dei lavori di sopralzo argini del Mella, in località Costorio e Campagnola, in sponda sinistra, e corrispondente argine in sponda destra in loc. San Vigilio.
2. Redazione di studio idraulico di approfondimento locale per la valutazione della pericolosità idraulica nell'ambito del Reticolo Principale fiume Mella, in comune di Concesio, per le aree interessate dal sistema arginale oggetto dei lavori di sopralzo argini, in località Costorio e Campagnola, in sponda sinistra, e corrispondente argine in sponda destra in loc. San Vigilio, per proporre la modifica delle aree allagabili P3/H e P2/M del PGRA. Si prevede di effettuare uno studio idraulico con modellazione 1D/2D, per la simulazione del transito della piena TR 200 anni ed in particolare dei fenomeni di allagamento delle aree a tergo degli argini, lungo il tronco del Mella a partire dalla sezione al confine fra i comuni di Villa Carcina e Concesio, fino al ponte di via Campagnola
3. Predisposizione della proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili a pericolosità P3/H e P2/M del PGRA da sottoporre all'Autorità di Bacino del Fiume Po.
4. Le prestazioni comprendono la partecipazione ad incontri con Regione Lombardia (Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana - Struttura Pianificazione e Programmazione Interventi per l'Assetto Idrogeologico) per un confronto sui risultati e per verificare la completezza della documentazione necessaria per la proposta di modifica delle fasce PAI e delle aree P3/H e P2/M del PGRA. Sono inoltre compresi incontri con l'Ufficio Tecnico e gli Amministratori per illustrare i risultati delle elaborazioni idrauliche.

Il Tecnico incaricato , in qualità di mandatario del RTP Gasparetti-Ziliani-Quassoli, intende avvalersi per la redazione dello studio idraulico di approfondimento locale per la valutazione della pericolosità sismica di cui al punto 2) del Dott. Ing. Giuseppe Rossi.

Il Tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dall'*Amministrazione committente*, di iniziativa di quest'ultima o su iniziativa di autorità esterne alla

stessa, nonché all'adeguamento progressivo di tutti gli elaborati in corso di formazione in seguito allo sviluppo dell'incarico.

In particolare, per le varie fasi dovrà essere garantita la disponibilità del *Tecnico incaricato* alla partecipazione alle riunioni informative indette dall'Amministrazione comunale.

Articolo 4 – Prestazioni escluse

La prestazione professionale non comprende le elaborazioni e le prestazioni di seguito elencate:

- Rilievi topografici;
- Indagini geologiche/geofisiche ed ambientali

Articolo 5 – altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. *Il Tecnico incaricato* rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso di spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi *dell'Amministrazione committente*.
2. *L'Amministrazione committente* si impegna a mettere a disposizione del *Tecnico incaricato*, all'inizio dell'incarico e comunque entro 30 giorni dal formale incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo, anche tramite specifiche richieste a enti o soggetti diversi e, in particolare:
 - la cartografia di base del vigente PGT ovvero eventuale cartografia aggiornata del territorio comunale, se disponibile;
 - studi, ricerche, analisi, approfondimenti comunque denominati, effettuati da soggetti pubblici o privati incaricati dall' *Amministrazione committente*, relativi alla realtà comunale che si ritiene si ritiene possano essere utili ai fini dello studio geologico del territorio.
3. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sarà fornita su supporto informatico o se non disponibile su base cartacea, e potrà essere riprodotta liberamente dal *Tecnico incaricato*, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 14
4. *L'Amministrazione committente* deve fornire immediatamente tutte le indicazioni d'indirizzo ritenute necessarie e/o utili per la predisposizione e aggiornamento della parte geologica, idrogeologica e sismica per la variante del vigente PGT.
5. *L'Amministrazione committente* si impegna inoltre a garantire al *Tecnico incaricato* e/o ai suoi collaboratori, con le modalità e le forme consentite dalla vigente legislazione in materia di tutela della privacy, l'accesso agli uffici interessati dal progetto di redazione della variante al vigente PGT, nonché a tutto il territorio comunale al fine di verificare, anche in presenza di personale messo a disposizione da parte dell'*Amministrazione committente*, la realtà del territorio e le relative eventuali criticità. *L'Amministrazione committente* si impegna altresì a comunicare sollecitamente al *Tecnico incaricato* le proprie determinazioni sugli elaborati consegnati nelle varie fasi di espletamento dell'incarico.
6. Ferma restando comunque e sempre l'esclusiva proprietà intellettuale di quanto elaborato per lo studio geologico, idrogeologico e sismico per la redazione della variante al vigente PGT, *l'Amministrazione committente* diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei

risultati dell'incarico, solo ad avvenuta completa liquidazione del compenso pattuito e può farvi apportare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche e/o varianti ritenute opportune e/o necessarie.

7. Per quanto previsto al comma 6, in capo all'*Amministrazione committente* non incombe alcun obbligo di comunicazione al *Tecnico incaricato* o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi di altri professionisti sugli elaborati oggetto di modifiche.

8. Il Tecnico incaricato si impegna a:

a) porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi che, in relazione all'incarico affidato, appaiano idonei ad assicurare il risultato che l'*Amministrazione committente* si è ripromessa all'atto del conferimento del mandato. L'incarico viene svolto operando con l'intesa espressa che la responsabilità e gli oneri derivanti dalle attività necessarie all'espletamento dello stesso faranno capo esclusivamente al *Tecnico incaricato* senza che possano derivarne maggiori spese per l'*Amministrazione committente*.

b) tenere gli opportuni contatti con l'*Amministrazione committente*, ed in particolare con il Responsabile del Procedimento da questi incaricato per la procedura amministrativa in oggetto, fermi restando i requisiti di indipendenza ed autonomia della prestazione d'opera intellettuale oggetto dell'incarico, per sottoporre all'assenso di massima dello stesso e dell'*Amministrazione comunale* gli elaborati e le soluzioni proposte nelle varie fasi di espletamento dell'incarico, partecipando altresì ad eventuali incontri con Enti, Organi, Commissioni, Assemblee, Gruppi, ecc.

c) Tenere una serie di incontri, la partecipazione ad incontri con la cittadinanza (anche in orario serale) con l'Urbanista coordinatore PGT, l'Ufficio Tecnico e gli Amministratori;

d) Gli elaborati testuali e cartografici prodotti fanno parte integrante dei provvedimenti amministrativi e sono presentati, muniti di firma autografa dei *Tecnici incaricati* in numero di **3 (tre)** esemplari in forma cartacea e in 1 (uno) esemplare digitale (formato DWG, SHAPE, PDF, XLS E DOC) per quanto riguarda gli elaborati adottati, e in numero di **3 (tre)** esemplari in forma cartacea e in 1 (uno) esemplare digitale (formato DWG, SHAPE, PDF, XLS E DOC) per quanto riguarda gli elaborati approvati affinché l'*Amministrazione committente* possa trarne tutte le copie ritenute opportune e/o necessarie. Qualunque elaborato, redatto in forma di bozza per l'effettuazione di incontri, valutazioni, presentazioni ecc., verrà fornito in numero di 1 (uno) esemplare in forma cartacea e trasmesso preventivamente in formato digitale, per consentire all'*Amministrazione committente* di riprodurlo e poterlo distribuire, se ritenuto necessario a tutti i soggetti coinvolti.

e) Tutte Le spese vive, le trasferte e le vacanze derivanti dalle attività sopra elencate sono già comprese nell'importo del presente disciplinare all'articolo 7, comma 2.

Articolo 6 – Durata e termini per l'espletamento dell'incarico

1. La prestazione ha inizio dalla data di formale comunicazione al *Tecnico incaricato* dell'avvenuta esecutività della determinazione di affidamento dell'incarico e dopo la consegna da parte dell'*Amministrazione committente* della documentazione di cui all'articolo 5.2.
2. L'incarico ha termine alla consegna degli elaborati e la documentazione che costituiscono proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA.
3. I termini per l'espletamento della prestazione sono calcolati in 180 giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'*Amministrazione committente*. Nel corso

dell'esecuzione dello studio idraulico saranno periodicamente forniti aggiornamenti per consentire al gruppo di progettazione del nuovo PGT di acquisire le informazioni necessarie per pianificare le scelte urbanistiche del territorio interessato.

4. *L'Amministrazione committente* può richiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 90 (novanta) giorni il *Tecnico incaricato* può chiedere di recedere dal disciplinare. La sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del *Tecnico incaricato*, diverse dal semplice pagamento delle prestazioni utilmente effettuate, valutate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto ai corrispettivi determinati contrattualmente.

Articolo 7 – Compenso professionale

1. Per le prestazioni professionali relativi alla proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e alla proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA sopra sinteticamente descritte, il corrispettivo complessivo (compenso professionale + spese), che *l'Amministrazione committente* deve corrispondere al *Tecnico incaricato* è forfettariamente convenuto ed immodificabile, con I.V.A. e contributo previdenziale esclusi, costituito dal compenso per l'esecuzione delle prestazioni professionali richieste, dal rimborso delle spese vive sostenute ivi quelle comprensive agli incontri formali con *L'Amministrazione committente* con i suoi organismi consultivi o rappresentativi, nonché con altre rappresentanze della popolazione.
2. La quantificazione dei compensi spettanti al *Tecnico incaricato* per lo svolgimento dell'incarico conferito con il presente disciplinare, è pertanto stabilito in complessivi € _____ (_____).

Il corrispettivo complessivo, come sopra determinato, deve essere maggiorato del contributo previdenziale e dell'I.V.A. nelle rispettive percentuali in vigore alla data di emissione delle fatture.

Pertanto l'impegno di spesa complessivo per *l'Amministrazione committente* risulta pari a:

<i>Compenso professionale complessivo offerto</i>	_____	euro
<i>Contributo previdenziale Cassa Nazionale (2,00% del compenso)</i>	_____	euro
<i>Imponibile, dato dalla somma tra compenso e contributo previdenziale</i>	_____	euro
<i>I.V.A. di legge sull'imponibile (22,00%)</i>	_____	euro
<i>Impegno complessivo</i>	_____	euro

Articolo 8 – Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo, così come stabilito *all'articolo 7-comma 2 compenso professionale*, come sopra determinato, devono essere effettuati dall' *Amministrazione committente* per acconti alle seguenti scadenze:
- 20% all'incarico;
 - 40% alla presentazione all'Amministrazione Comunale della proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e della proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA;

- 30% alla presentazione all'Autorità di Bacino del Fiume Po della proposta di modifica delle fasce fluviali A e B del PAI e della proposta di nuova delimitazione delle aree allagabili P3 e P2 del PGRA;
 - 10% all'approvazione proposta da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
2. Alla scadenza di pagamento, come sopra individuata, *il Tecnico Incaricato* procede a presentare apposita fattura elettronica che l'*Amministrazione committente* provvede a saldare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dei documenti inviati. Dalla scadenza prevista, sulle somme dovute e non pagate, decorrono, a favore del Tecnico Incaricato e a carico dell'*Amministrazione committente* gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
 3. Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alla Tariffa Professionale, la cui interpretazione viene, di comune accordo, demandata all'Ordine della regione Lombardia dei dottori geologi.
 4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo comma 5.
 5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 12 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) fattura fiscale elettronica completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 4
 - b) acquisizione della documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, solamente qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
 - c) annotazione, sui documenti di cui alla lettera a) degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria (determina affidamento), ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
 6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.
 7. I soggetti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegnano a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane Spa, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
 8. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge 136/2010 e s.m.i.

Articolo 9– Prestazioni accessorie o successive

Sono esclusi dall'importo di cui sopra i corrispettivi spettanti al *Tecnico incaricato* per eventuali prestazioni accessorie o successive al completamento del presente incarico, se dallo stesso eseguite, quali:

- a) la stesura e l'elaborazione di particolari documentazioni o di elaborati di progetto in aggiunta a quelli indicati all'articolo 3;
- b) il reperimento e/o l'elaborazione e/o la verifica da parte del *Tecnico incaricato* della documentazione dei dati di base elencati all'articolo 5.2 ovvero l'integrazione dei suddetti dati con particolari indagini di settore specificatamente richieste dall'*Amministrazione committente* ovvero ancora l'approntamento della documentazione spettante all'*Amministrazione committente*, ma dallo stesso non fornita;
- c) tutte le prestazioni non previste dal presente disciplinare, ovvero sostanziali modifiche d'impostazione della variante al PGT derivanti dall'entrata in vigore durante lo svolgimento dell'incarico di nuove disposizioni normative e regolamentari di carattere urbanistico, a livello nazionale, regionale o di Enti superiori;
- d) predisposizione, a semplice richiesta dell'*Amministrazione committente*, di ulteriori copie di qualunque elaborato prodotto, anche in bozza, oltre il numero fissato dall'articolo 5, comma 8, lett d;
- e) approntamento di sostanziali varianti e/o modificazioni degli elaborati richieste dall'*Amministrazione committente* dopo la loro consegna per l'adozione o l'approvazione in Consiglio comunale;

In caso di esecuzione delle prestazioni di cui sopra, le parti adeguano il corrispettivo stabilito all'entità delle nuove prestazioni, con criteri di discrezionalità o di analogia di tipo di prestazione, sempre però secondo intese da concordare preventivamente.

L'apporto di tecnici specialisti, richiesti da disposizioni vigenti o sopravvenute o concordato come necessario tra l'*Amministrazione Committente* e il *Tecnico incaricato*, non è compreso nel presente disciplinare e per essi l'*Amministrazione Committente* dà luogo a specifici incarichi professionali.

Articolo 10-

Consulenti e tecnici specialisti, collaboratori professionali, subappalto, prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n.50 del 2016, il disciplinare non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n.50 del 2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'*Amministrazione committente* è estranea ai rapporti intercorrenti tra il *Tecnico incaricato* e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Eventuali apporti di tecnici specialisti, concordati tra l'*Amministrazione committente* e il *Tecnico incaricato* non compresi nel presente disciplinare, danno luogo a specifico incarico da parte dell'*Amministrazione committente*.

Articolo 11 - Assicurazione professionale e spese contrattuali

Il *Tecnico incaricato* dichiara di aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale, per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con polizza _____, con validità fino al _____, con

massimale di euro pari a _____ in conformità al D.L. n.1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012.

Articolo 12 - Penali

1. Nel caso in cui il tecnico incaricato non completi le prestazioni concordate nei termini previsti dal precedente articolo 6, viene applicata una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo dell'onorario professionale (esclusi l'I.V.A. e il contributo previdenziale del 2%) per ogni giorno di ritardo, fino comunque ad un importo complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del compenso complessivo.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni da ciascuna scadenza di cui all'articolo 6, l'*Amministrazione committente* può, con deliberazione motivata, revocare l'incarico; in questo caso spetta al Tecnico incaricato il compenso per le sole prestazioni svolte fino alla data di comunicazione della suindicata deliberazione.
3. Qualora l'*Amministrazione committente* proceda di sua iniziativa alla revoca dell'incarico, devono essere corrisposti al Tecnico incaricato i compensi pattuiti per il lavoro svolto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% (venticinque per cento) sui compensi maturati.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente disciplinare diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo del cinque per cento ad un massimo del 10 per cento del corrispettivo contrattuale. Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'*Amministrazione committente* in relazione alla gravità della violazione o inadempimento.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'*Amministrazione committente* o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'*Amministrazione committente* debba sostenere per cause imputabili ai *Tecnici incaricati*.

Articolo 13 - Riservatezza, coordinamento, astensione


1. Il *Tecnico incaricato* è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il *Tecnico incaricato* è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'*Amministrazione committente* è preclusa al *Tecnico incaricato* ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o

approvati dall'*Amministrazione committente*. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'*Amministrazione committente* e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il *Tecnico incaricato* deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'*Amministrazione committente* tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'*Amministrazione committente*; il *Tecnico incaricato* deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'*Amministrazione committente* qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del disciplinare.
6. Con la sottoscrizione del disciplinare il *Tecnico incaricato* acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del disciplinare medesimo siano trattati dall'*Amministrazione committente* ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018 n 101, egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR.

Articolo 14 –Penali e risoluzione del disciplinare

1. E' facoltà dell'*Amministrazione committente* risolvere il presente disciplinare in ogni momento se il *Tecnico incaricato* contravviene alle condizioni di cui al disciplinare stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'*Amministrazione committente* risolvere il presente disciplinare se il *Tecnico incaricato*, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa *Amministrazione committente*, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 5 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo.
3. Il disciplinare può altresì essere risolto in danno del *Tecnico incaricato* in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di *Tecnico incaricato* strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del *Tecnico incaricato* non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

5. Qualora l'Amministrazione committente proceda di sua iniziativa alla revoca dell'incarico, devono essere corrisposti al Tecnico incaricato i compensi pattuiti per il lavoro svolto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% (venticinque per cento) sui compensi maturati.
-  Resta inteso comunque che, al fine dell'applicabilità delle penali e dell'eventuale revoca dell'incarico, gli eventuali ritardi devono essere notificati al Tecnico incaricato e che, a far data dalla notifica, vengono computati i tempi del ritardo medesimo.

Articolo 15 – Adempimenti legali

1. Il tecnico incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione d'incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti per la sottoscrizione del presente disciplinare e che, in particolare:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al *Tecnico incaricato* non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del *Tecnico incaricato*, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
3. Il *Tecnico incaricato* dichiara la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.
4. Il *Tecnico incaricato* rinnova altresì l'impegno, già assunto negli articoli che precedono, al rigoroso rispetto, durante l'intero svolgimento dell'incarico, dei contenuti e delle prescrizioni delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia urbanistica e a quelle eventualmente emanate entro il termine di consegna all'*Amministrazione committente* degli elaborati modificativi del vigente PGT.

Articolo 16 – Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il *Tecnico incaricato* elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente disciplinare presso la propria sede sita in via Teresio Olivelli 5 – 25123 -Brescia, PEC - gasparetti@epap.sicurezza postale.it Qualunque comunicazione effettuata dall'*Amministrazione committente* al domicilio indicato o tramite PEC si intende efficacemente ricevuta dal *Tecnico incaricato*.
2. Il *Tecnico incaricato* individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente disciplinare;

3. L'*Amministrazione committente* individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente disciplinare quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, arch. Flavia Gusberti in qualità di responsabile del Procedimento dell'*Amministrazione committente*.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'*Amministrazione committente* ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al *Tecnico incaricato*. Ogni comunicazione richiesta, osservazione, atto o documento che il *Tecnico incaricato* intenda far pervenire all'*Amministrazione committente* è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Articolo 17 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il *Tecnico incaricato*, deve comunicare alla *Amministrazione committente* gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso banca o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente disciplinare oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'*Amministrazione committente* sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal presente disciplinare.
2. Tutti i movimenti finanziari relativo al presente disciplinare deve avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG.
4. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del disciplinare qualora reiterata per più di una volta.

Articolo 18 – definizione delle controversie

Per quanto non espressamente qui convenuto, le parti fanno riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 "Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto", al decreto ministeriale 17 giugno 2016, al decreto legislativo 50/2016; e all'art. 2233 del Codice Civile e loro successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

Eventuali divergenze l'*Amministrazione committente* ed il *Tecnico incaricato* circa l'interpretazione del presente disciplinare e la sua applicazione, e/o esecuzione e/o risoluzione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, sono deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di presidente, scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'*Amministrazione committente*.

Articolo 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il *Tecnico incaricato* nella sua interezza, lo sarà invece per l'*Amministrazione committente* solo dopo l'intervenuta

eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'*Amministrazione committente* solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al *Tecnico incaricato*, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni elencate
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente disciplinare è vincolante per l'*Amministrazione committente* solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali il presente disciplinare costituisce per il *Tecnico incaricato* specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'*Amministrazione committente* solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'*Amministrazione committente* non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

🕒📄 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente disciplinare e la sua attuazione, ivi comprese le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del *Tecnico incaricato*.

Il presente disciplinare, composto da _____ (_____) pagine, è stato redatto e sottoscritto in quattro originali a Concesio (BS) in data _____ 2020.

il *Tecnico incaricato*

per l'*Amministrazione committente*

Il RUP

(Arch. Flavia Gusberti)